

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2230

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata SCHIRÒ

Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela
del coniuge economicamente debole

Presentata il 26 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è atta a colmare un evidente vuoto del sistema normativo italiano in materia di mancata corresponsione degli assegni di mantenimento, di cui all’articolo 156 del codice civile.

Infatti, se sono presenti alcune tutele, di cui ai commi dal quarto al sesto dell’articolo citato, è emersa nel tempo una persistente evidenza empirica della violazione degli obblighi di corresponsione dell’assegno di mantenimento a coniugi che pure versano in un grave stato di difficoltà economica. Nell’ordinamento non sono presenti norme che consentano allo Stato di assistere in via surrettizia il coniuge in una situazione economica meno favorevole in caso d’inadempienza del coniuge. Infatti non è raro che il coniuge economicamente sfavorito non riesca a ottenere per lungo tempo l’assegno di mantenimento, a causa

della lunghezza del contenzioso civile, e subisca pertanto un evidente deterioramento delle sue condizioni economiche, nonché una lesione sostanziale della propria dignità personale.

Si riscontra, quindi, l’esigenza di intervenire con uno strumento normativo apposito che preveda la facoltà, per il coniuge economicamente in difficoltà, di richiedere direttamente alla pubblica amministrazione, l’accesso, per la parte spettante, alle risorse dal fondo di solidarietà per la tutela del coniuge economicamente debole, presso l’apposito sportello istituito nella sede del tribunale più prossimo alla residenza dell’avente diritto.

Il fondo è istituito presso il Ministero della giustizia, a garanzia delle risorse necessarie al pagamento immediato degli assegni di mantenimento, su richiesta espressa del coniuge in difficoltà econo-

niche: il Ministero però potrà rivalersi sul coniuge inadempiente attraverso procedimenti esecutivi in analogia a quanto disposto dal codice civile in materia di recupero delle somme dovute al coniuge inadempiente.

La presente proposta di legge è composta da tre articoli.

All'articolo 1 si prevede la modifica dell'articolo 156 del codice civile, introducendo norme volte a consentire all'avente diritto di accedere alle risorse del fondo di solidarietà per la tutela del coniuge economicamente debole.

L'articolo 2 prevede che il Ministero della giustizia possa rivalersi sul coniuge inadempiente attraverso procedure analo-

giche, *mutatis mutandis*, a quanto disposto dallo stesso articolo 156 del codice civile in materia di rapporti tra privati. Le somme recuperate sono assegnate al fondo istituito dall'articolo 3.

All'articolo 3 è istituito il fondo di solidarietà per la tutela del coniuge economicamente debole ed è previsto un decreto del Ministro della giustizia che prevede le modalità di istituzione del fondo, nonché di predisposizione degli uffici periferici atti al recepimento delle domande del coniuge economicamente meno favorito, nonché all'erogazione, accertata l'inadempienza, del corrispettivo dovuto. Al comma 3 sono previste le opportune coperture finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 156 del codice civile).

1. Al sesto comma dell'articolo 156 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, in caso di inadempienza è facoltà dell'avente diritto richiedere l'accesso, per la parte a questi spettante, alle risorse di cui al fondo di solidarietà per la tutela del coniuge economicamente debole, con domanda depositata nella cancelleria del tribunale più prossimo alla residenza dell'avente diritto, presso il quale è istituito l'apposito sportello ».

ART. 2.

(Recupero delle somme erogate da parte della pubblica amministrazione).

1. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente delle risorse erogate attraverso il fondo di solidarietà per la tutela del coniuge economicamente debole ai sensi dell'articolo 156, sesto comma, secondo periodo, del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, in analogia con quanto disposto dal medesimo articolo 156, commi quarto, quinto e sesto, primo periodo.

2. Le risorse recuperate in attuazione del comma 1 sono riassegnate di diritto al fondo di solidarietà per la tutela del coniuge economicamente debole istituito ai sensi dell'articolo 3.

ART. 3.

(Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela del coniuge economicamente debole).

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, un fondo di solidarietà destinato

alla tutela del coniuge in stato di bisogno che non riceve l'assegno di cui all'articolo 156 del codice civile, per colpa del coniuge inadempiente, fatte salve le esimenti di cui all'articolo 45 del codice penale.

2. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché per la predisposizione degli uffici di cui all'articolo 156, sesto comma, secondo periodo, del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse proprie del Ministero della giustizia.

